



DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

(articolo 1 della L.R. n. 3/2026)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Allegato disciplina:

- a) requisiti e modalità di accesso al Fondo regionale per la Montagna;
- b) modalità di funzionamento;
- c) criteri di riparto delle risorse;
- d) criteri di valutazione delle iniziative;
- e) forme di premialità.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Il Fondo regionale per le politiche della montagna dispone, per il triennio 2026-2028, di una dotazione finanziaria pari a € 3.000.000, così ripartita:

- € 1.000.000 - esercizio 2026;
- € 1.000.000 - esercizio 2027;
- € 1.000.000 - esercizio 2028.

La relativa spesa trova copertura con i fondi stanziati nel capitolo n. 105689 denominato "Fondo delle Politiche Regionali per la Montagna. Azioni regionali a sostegno di iniziative pubbliche sul territorio montano – trasferimenti correnti – (art. 1, L.R. 10/04/2026, n. 3)".

Art. 3 - Tipologie di intervento

Le risorse possono essere destinate mediante due procedure:

- Iniziative su istanza

Sono presentate, mediante Avviso pubblico, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. n. 3/2026, ossia:

- Unioni Montane,
- Comuni appartenenti alle Unioni Montane,
- Aziende sanitarie del SSR;
- Ambiti territoriali sociali operanti nel territorio montano.

- Iniziative a regia regionale

Nello specifico comprendono:

- interventi promossi direttamente dalla Regione del Veneto;
- interventi individuati dalla Giunta quali di interesse strategico regionale;
- progettualità presentate nell'ambito dell'avviso pubblico, successivamente dichiarate strategiche dalla Giunta.

Alla procedura può essere destinata una quota complessiva non superiore a € 2.000.000,00, delle risorse previste nell'intero triennio 2026-2028.

Art. 4 - Avviso pubblico

L'Avviso, da predisporre da parte del Direttore della Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali con proprio provvedimento e nel rispetto delle determinazioni e dei criteri definiti dalla Giunta, disciplinerà:



3240ddc5



- termini e modalità per la presentazione della domanda, per la relativa candidatura della proposta ai fini dell'ammissione a finanziamento;
- modulistica da predisporre e necessaria per la presentazione della domanda;
- spese ritenute ammissibili a contributo;
- modalità e termini di rendicontazione delle spese;
- cronoprogramma attuativo.

Nel caso di presentazione di più domande, sarà considerata valida esclusivamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico, purché ritenuta ammissibile, con conseguente automatica esclusione di quelle precedentemente presentate.

Art. 5 - Criteri di valutazione

Le progettualità, presentate su istanza, sono valutate tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- coerenza con le finalità di cui all'art. 1 "Fondo regionale per le politiche della montagna" della L.R. n. 3/2026;
- contributo alla prevenzione dello spopolamento e a sostenere la permanenza della popolazione nel territorio montano;
- incremento dei servizi alla popolazione;
- interventi di welfare, con particolare riferimento ai servizi e alle misure rivolti a famiglie, giovani ed anziani;
- sostegno e potenziamento dei servizi essenziali;
- popolazione interessata dall'iniziativa proposta;
- indice di spopolamento;
- quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente.

A titolo generale sarà oggetto di valutazione la coerenza complessiva delle progettualità presentate, rispetto alle finalità generali previste dalla normativa istitutiva del Fondo regionale della Montagna.

Art. 6 - Premialità

Nell'ottica di una più equa distribuzione delle risorse finanziarie nell'ambito montano, si introduce una forma di premialità a favore di quei Comuni che non risultano titolati a beneficiare dei contributi di cui al Fondo Comuni di Confine di cui alla Legge 23 dicembre 2009, n.191, e conseguentemente non rientrano tra quelli definiti di "confine" e classificati in prima o in seconda fascia.

Nell'ambito della medesima valutazione, sarà inoltre attribuita differente ponderazione tra i Comuni di "confine", a seconda della loro relativa appartenenza alla prima o seconda fascia.

Art. 7 - Formazione della graduatoria

L'Avviso, da predisporre con provvedimento della Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali e richiamato al successivo art. 8, individuerà il punteggio attribuito a ciascun criterio stabilito.

In caso di parità di punteggio tra le proposte di intervento, la precedenza sarà determinata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. maggiore popolazione interessata dall'intervento;
2. maggiore quota di cofinanziamento garantita dal soggetto proponente.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti e definiti nell'Avviso, la Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali costituirà, con proprio atto, un'apposita Commissione per la



3240ddc5



valutazione delle domande pervenute. La stessa, presieduta dal Direttore della medesima Direzione o da suo delegato, è composta da un numero dispari di componenti, individuati tra esperti regionali nelle materie oggetto dell'Avviso.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Art. 8 - Attuazione

Il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali provvederà:

- all'approvazione dell'Avviso per la presentazione dei progetti ed iniziative, da adottarsi nel rispetto delle determinazioni e dei criteri di cui alla presente deliberazione di Giunta regionale;
- all'approvazione della graduatoria;
- al relativo riparto della dotazione finanziaria, tra le iniziative individuate, nonché l'adozione dei conseguenti impegni pluriennali di spesa.

Le risorse stanziare non possono essere utilizzate per la copertura di oneri derivati da eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e il contraente, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione del contratto. La partecipazione della Regione riguarda pertanto esclusivamente il contributo finanziario volto alla realizzazione dell'azione proposta ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse, rimanendo espressamente e conseguentemente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza dell'attuazione.



3240ddc5

